

## LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 31 luglio 2017, n. 121.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Il decreto-legge 16 giugno 2017, n. 89, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 89 del 2017.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 luglio 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 25 GIUGNO 2017, N. 99

All'articolo 1 è premesso il seguente:

«Art. 01 (*Modifiche al decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15*). — 1. Al decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, comma 2, alinea, le parole: «Entro sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «Entro centoventi giorni»;

b) all'articolo 22, dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

«2-*ter*. Al fine di assicurare la parità di trattamento nella ripartizione degli oneri, qualora l'Emittente abbia presentato o abbia formalmente comunicato l'intenzione di presentare, a seguito dell'accertamento dei requisiti di accesso, la richiesta di intervento dello Stato ai sensi dell'articolo 15, il termine di scadenza delle passività di cui al comma 2 del presente articolo dallo stesso emesse che ricada nei sei mesi successivi alla presentazione dell'istanza o della formale comunicazione dell'intenzione di presentarla è prorogato fino al termine dello stesso periodo di sei mesi. La proroga non comporta inadempimento ai sensi di legge o di clausole contrattuali, ivi comprese quelle relative ad altri rapporti di cui è parte l'Emittente o una componente del gruppo bancario di cui esso è parte. Alla proroga si applica, in quanto compatibile, il comma 10 del presente articolo. Durante la proroga le passività producono interessi secondo le previsioni contrattuali applicabili».

All'articolo 2:

al comma 2, le parole: «creditori non ceduti» sono sostituite dalle seguenti: «crediti non ceduti».

All'articolo 3:

al comma 2, alinea:

al primo periodo, le parole: «sul proprio sito» sono sostituite dalle seguenti: «nel proprio sito internet»;

al secondo e al quarto periodo, le parole: «sul sito» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet»;

al decimo periodo, le parole: «fermo che» sono sostituite dalle seguenti: «fermo restando che»;

al comma 2, lettera b), le parole: «le nullità» sono sostituite dalle seguenti: «le ipotesi di nullità» e le parole: «comma 2» dalle seguenti: «secondo comma»;

al comma 2, lettera c), le parole: «sulla conformità urbanistica, edilizia, storica ed architettonica dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «sulla conformità dell'immobile alla disciplina in materia urbanistica, edilizia e di tutela dei beni storici e architettonici»;

al comma 3, secondo periodo, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «primo comma»;


al comma 4, le parole: «regolamento (UE)» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (CE)».

All'articolo 4:

ai commi 2, terzo periodo, e 3, primo periodo, le parole: «111, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «111, primo comma».

All'articolo 7:

al comma 1, primo periodo, la parola: «56-bis1» è sostituita dalla seguente: «56-bis.1»;



al comma 4, primo periodo, la parola: «escluse» è sostituita dalla seguente: «esclusi».

Nel titolo, dopo le parole: «Disposizioni urgenti» sono inserite le seguenti: «per assicurare la parità di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio nonché».

#### LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 4565):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri PAOLO GENTILONI SILVERI e dal Ministro dell'economia e finanze PIETRO CARLO PADOAN (GOVERNO GENTILONI SILVERI-I) in data 25 giugno 2017.

Assegnato alla VI commissione permanente (Finanze), in sede referente, il 26 giugno 2017 con pareri delle Commissioni legislazione, I (Aff. costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio), VII (Cultura), VIII (Ambiente), X (Att. produttive), XI (Lavoro), XIII (Agricoltura), XIV (Pol. Unione europea), Questioni regionali.

Esaminato dalla VI commissione permanente (Finanze), in sede referente, il 28, 29 giugno 2017; 4, 5 e 6 luglio 2017.

Esaminato in aula il 4, 10, 11, 12 luglio 2017 ed approvato il 13 luglio 2017.

*Senato della Repubblica* (atto n. 2879):

Assegnato alla 6ª commissione permanente (Finanze e tesoro), in sede referente, il 14 luglio 2017 con pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali) (presupposti di costituzionalità), 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 7ª (Pubbl. istruzione), 9ª (Agricoltura), 10ª (Industria), 13ª (Ambiente), 14ª (Unione europea).

Esaminato dalla 1ª commissione (Aff. costituzionali) su presupposti di costituzionalità il 18 e 19 luglio 2017.

Esaminato dalla 6ª commissione permanente (Finanze e tesoro), in sede referente, il 18, 19, 25, 26 luglio 2017.

Esaminato in aula il 19, 20, 26 luglio 2017 ed approvato definitivamente il 27 luglio 2017.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 146 del 25 giugno 2017 - Edizione straordinaria).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 66.

17G00133

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1° agosto 2017.

**Misura e modalità di versamento all'IVASS del contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2017 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione.**

#### IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, istitutiva dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, attuativo della direttiva n. 2009/138/CE, ed, in particolare, gli articoli 335, riguardante la disciplina dell'obbligo di pagamento annuale di un contributo di vigilanza da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione e 354 recante abrogazioni e norme transitorie;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed, in particolare, l'art. 13 che istituisce l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), prevedendo, al comma 6, il trasferimento al predetto Istituto delle funzioni già affidate all'ISVAP ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576 e dell'art. 5 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;


Visto, in particolare, il comma 3 del predetto art. 13 del decreto-legge n. 95 del 2012 che prevede il mantenimento dei contributi di cui al capo II del titolo XIX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Visto il regolamento dell'ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008, come modificato dal provvedimento dell'IVASS n. 23 del 18 novembre 2014, concernente la procedura di accesso all'attività assicurativa e l'albo delle imprese di assicurazione di cui al titolo II del decreto legislativo n. 209 del 2005;

Visto, in particolare, l'art. 335, del decreto legislativo n. 209 del 2005, che indica, al comma 1, i soggetti tenuti al versamento annuale del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione;

Visto l'art. 335, comma 4, del citato decreto legislativo n. 209 del 2005, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'IVASS, sia determinato il contributo di vigilanza, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sulle imprese;

Visto l'art. 335, comma 5, del menzionato decreto legislativo n. 209 del 2005, come modificato dall'art. 1, comma 191, del decreto legislativo n. 74 del 2015, che



dispone che il contributo di vigilanza, calcolato al netto dell'aliquota per oneri di gestione determinato dall'IVASS ai sensi del comma 2 del medesimo art. 335, sia versato direttamente all'Istituto in due rate, rispettivamente entro il 31 gennaio ed entro il 31 luglio di ogni anno, ed iscritto in apposita voce del bilancio di previsione, prevedendo, altresì, che l'eventuale residuo confluisca nell'avanzo di amministrazione e venga considerato nell'ambito del fabbisogno per l'esercizio successivo;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 agosto 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 agosto 2016, n. 188, con il quale sono state determinate la misura e le modalità di versamento all'IVASS del contributo di vigilanza dovuto, per l'anno 2016, dalle imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione;

Visto il provvedimento IVASS del 4 novembre 2015, n. 38, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 novembre 2015, n. 269, con il quale, ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione ai sensi dell'art. 335, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005, è stata fissata, per l'esercizio 2016, l'aliquota per gli oneri di gestione da dedurre dai premi incassati nella misura del 3,6 per cento dei predetti premi;

Visto il bilancio di previsione dell'IVASS per l'esercizio 2017 approvato dal Consiglio nella seduta del 15 dicembre 2016, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135 e dell'art. 14 dello Statuto dell'IVASS, pubblicato nella sezione amministrazione trasparente del sito internet dell'IVASS;

Visto l'assestamento del bilancio di previsione 2017, deliberato dal Consiglio dell'IVASS il 9 maggio 2017;

Visto il provvedimento IVASS del 4 dicembre 2015, n. 39, modificato dal provvedimento IVASS del 14 marzo 2017, n. 57, reso disponibile sul sito internet dell'Istituto nella sezione normativa - Normativa secondaria emanata da IVASS - Provvedimenti amministrativi, recante modalità e termini per il versamento del contributo di vigilanza a carico delle imprese di assicurazione e riassicurazione a partire dall'anno 2016, ed, in particolare, l'art. 2, comma 1, che prevede che a decorrere dall'anno 2016, il contributo di vigilanza dovrà essere versato in due rate, una di acconto, entro il 31 gennaio, pari al 50 per cento del contributo versato per l'anno precedente, e una a saldo e conguaglio, entro il 31 luglio, calcolata sulla base dell'aliquota contributiva determinata per l'anno di riferimento;

Considerato che occorre provvedere alla determinazione del contributo di vigilanza dovuto dalle imprese di assicurazione e riassicurazione per l'anno 2017 nella misura e con le modalità di versamento adeguate alle esigenze di funzionamento dell'IVASS;

Vista la comunicazione del 23 maggio 2017, n. 0100997/17, con la quale l'IVASS, ai sensi dell'art. 335, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, rappresenta che il direttorio integrato ha proposto di determinare l'aliquota del contributo di vigilanza per l'esercizio 2017, a carico dei soggetti di cui al comma 1 del predetto art. 335, nella misura unica dello 0,34 per

mille dei premi incassati nell'esercizio 2016, al netto degli oneri di gestione stabiliti con il provvedimento IVASS del 4 novembre 2015, n. 38;

Decreta:

Art. 1.

*Contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2017 all'IVASS*

1. Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2017 all'IVASS dai soggetti di cui all'art. 335, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è stabilito nella misura unica dello 0,34 per mille dei premi incassati nell'esercizio 2016 delle assicurazioni nei rami vita e nei rami danni, di cui all'art. 2 del citato decreto legislativo n. 209 del 2005, nonché della riassicurazione.

2. Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza di cui al presente decreto, i premi incassati nell'esercizio 2016 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, sono depurati degli oneri di gestione, quantificati, in relazione all'aliquota fissata con provvedimento dell'IVASS del 4 novembre 2015, n. 38, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 novembre 2015, n. 269, in misura pari al 3,6 per cento dei predetti premi.

Art. 2.

*Versamento del contributo di vigilanza per l'anno 2017*

1. Il contributo di vigilanza per l'anno 2017 è versato direttamente all'IVASS, nei modi e nei termini di cui all'art. 335, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, secondo le modalità di cui al provvedimento dell'IVASS n. 39 del 4 dicembre 2015, modificato dal provvedimento IVASS del 14 marzo 2017, n. 57, consultabile sul sito internet dell'Istituto nella sezione Normativa - Normativa secondaria emanata da IVASS - Provvedimenti amministrativi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2017

*Il Ministro: PADOAN*


17A05592

DECRETO 1° agosto 2017.

**Misura e modalità di versamento all'IVASS del contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2017 dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;



Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, istitutiva dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, attuativo della direttiva n. 2009/138/CE, ed, in particolare, l'art. 109, concernente l'istituzione del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) in attuazione della direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa, l'art. 336 riguardante la disciplina dell'obbligo di pagamento annuale di un contributo di vigilanza da parte degli intermediari di assicurazione e riassicurazione, nonché l'art. 354 recante abrogazioni e norme transitorie;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed, in particolare, l'art. 13 che istituisce l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), prevedendo, al comma 6, il trasferimento al predetto Istituto delle funzioni già affidate all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576 e dell'art. 5 del decreto legislativo 2005, n. 209;

Visto, in particolare, il comma 3 del predetto art. 13 del decreto-legge n. 95 del 2012 che prevede il mantenimento dei contributi di vigilanza annuali previsti dal capo II del titolo XIX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Visto il regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, modificato ed integrato, da ultimo, dal provvedimento IVASS n. 58 del 14 marzo 2017, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa e del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui al citato art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Visto in particolare l'art. 336, del decreto legislativo n. 209 del 2005 che indica, al comma 1, la misura massima dei vari importi del contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione iscritti in distinte sezioni del registro unico;

Visto l'art. 336, comma 2, del citato decreto legislativo n. 209 del 2005 che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'IVASS, sia determinato il contributo di vigilanza in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sugli intermediari iscritti al registro;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 agosto 2016 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 agosto 2016, n. 188, con il quale sono state determinate la misura e le modalità di versamento all'IVASS del contributo di vigilanza dovuto, per l'anno 2016, dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione;

Visto il bilancio di previsione dell'IVASS per l'esercizio 2017 approvato dal Consiglio nella seduta del 15 dicembre 2016, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135 e dell'art. 14 dello Statuto dell'IVASS, pubblicato nella sezione amministrazione trasparente del sito internet dell'IVASS;

Visto l'assestamento del bilancio di previsione 2017, deliberato dal Consiglio dell'IVASS il 9 maggio 2017;

Considerato che occorre provvedere, per l'anno 2017, alla determinazione del contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione iscritti nel registro unico, nella misura e con le modalità di versamento adeguate alle esigenze di funzionamento dell'IVASS;

Vista la comunicazione del 23 maggio 2017, n. 0100997/17, con la quale l'IVASS comunica che il Direttorio integrato ha proposto le misure degli importi dei contributi di vigilanza per l'anno 2017 a carico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione;

Decreta:

Art. 1.

*Contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione per l'anno 2017 all'IVASS*

1. La misura del contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2017 all'IVASS, ai sensi dell'art. 336 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione iscritti al registro unico di cui all'art. 109 del medesimo decreto n. 209 del 2005, è determinata come segue:

a) sezione A - agenti di assicurazione:

persone fisiche: € 47,00;

persone giuridiche: € 270,00;

b) sezione B - broker:

persone fisiche: € 47,00;

persone giuridiche: € 270,00;

c) sezione C:

produttori diretti: € 18,00;

d) sezione D banche, intermediari finanziari, SIM e Poste Italiane:

banche con raccolta premi pari o superiore a 100 milioni di euro e Poste Italiane: € 9.600,00;

banche con raccolta premi da 1 a 99,9 milioni di euro: € 6.950,00;

banche con raccolta premi inferiore a 1 milione di euro, intermediari finanziari e SIM: € 2.350,00.

2. Ai fini del comma 1 sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza i soggetti che risultano iscritti nel registro unico intermediari alla data del 30 maggio 2017.

Art. 2.

*Versamento del contributo di vigilanza per l'anno 2017*

Gli intermediari di assicurazione e di riassicurazione versano il contributo di vigilanza di cui all'art. 1, per l'anno 2017, sulla base di apposito provvedimento dell'IVASS concernente le modalità ed i termini di versamento del contributo stesso.

